



CITTÀ DI CHIERI

ORDINANZA N. 300 Chieri, 12/12/2024

OGGETTO: PIANO D'INTERVENTO OPERATIVO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA: MISURE STRUTTURALI E TEMPORANEE DI LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI. AGGIORNAMENTO

IL SINDACO

Premesso che:

- la Direttiva Europea 2008/50/CE del 21/05/2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, stabilisce all'art. 23 che se in determinate zone o agglomerati i livelli di inquinanti presenti nell'aria ambiente superano un valore limite o un valore obiettivo qualsiasi, più qualunque margine di tolleranza eventualmente applicabile, gli Stati membri provvedono a disporre piani per la qualità dell'aria per le zone e gli agglomerati in questione al fine di conseguire il relativo valore limite o valore obiettivo specificato negli allegati XI e XIV. In caso di superamento di tali valori limite dopo il termine previsto per il loro raggiungimento, i piani per la qualità dell'aria stabiliscono misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile;
- coerentemente il Decreto Legislativo 155/2010 (recante l'attuazione della Direttiva Europea 2008/50/CE), all'articolo 9 demanda alle regioni e alle province autonome l'adozione dei piani per la qualità dell'aria, recanti per l'appunto le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento;
 - in data 09/06/2017 a Bologna, in coerenza allo schema di Accordo approvato con D.G.R. Piemonte n. 22-5139 del 5/06/2017, è stato sottoscritto dal Ministro dell'Ambiente e dai Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, un "*Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano*", strumento finalizzato a definire, in un quadro condiviso, importanti misure aggiuntive di risanamento da inserire nei piani di qualità dell'aria e da applicare in modo coordinato e congiunto nel territorio del Bacino Padano;
- la Regione Piemonte con D.G.R. n. 42-5805 del 20/10/2017 e con D.D. n. 463 del 31/10/2017, ha dato attuazione agli impegni previsti dal citato Accordo;
- le azioni individuate nell'Accordo di Bacino Padano rappresentano, secondo quanto previsto dalla citata D.G.R. n. 42-5805 del 20/10/2017, un insieme di azioni di minima da applicare in maniera congiunta nei territori delle regioni che hanno sottoscritto l'Accordo e che le stesse azioni possono essere adottate in maniera più stringente da parte dei soggetti interessati dall'Accordo stesso;
- con sentenza del 10/11/2020 (causa C-644/18, sopra citata), la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dal combinato disposto dell'articolo 13 e dell'Allegato XI della direttiva 2008/50/CE avendo superato, nelle zone interessate dal ricorso, in maniera sistematica e continuata, dal 2008 al 2017, i valori limite giornaliero e annuale, applicabili alle concentrazioni di PM10, evidenziando tra l'altro che il superamento risulta "tuttora in corso";
- con sentenza del 12 maggio 2022 (causa C-576/19) la Corte di Giustizia ha inoltre condannato il nostro Paese per aver superato, in modo sistematico e continuato, il valore limite annuale fissato per il biossido di azoto (NO₂) in alcune zone di gestione della qualità dell'aria;
 - ai sensi dell'art. 43, comma 1, della L. 234/2012 ("*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*"), la Regione, unitamente alle province autonome, agli enti territoriali, agli altri enti pubblici ed ai

soggetti equiparati, è tenuta al rispetto della normativa comunitaria e ad adottare ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, ad essa imputabili, degli obblighi derivanti da tale normativa e a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze della Corte di Giustizia;

- le zone del territorio italiano, complessivamente interessate dalla procedura di infrazione comunitaria, sono 27 e sono suddivise, per gravità, a seconda che in tali zone si siano superati oltre che il valore limite giornaliero anche quello annuale;
- la Regione Piemonte è coinvolta nelle procedure citate avendo superato, in maniera sistematica e continuata:
 1. i valori di concentrazione di PM10 in tre delle quattro zone in cui è stato suddiviso il territorio piemontese ai fini della qualità dell'aria:
 - Zona IT0118 (agglomerato di Torino), che comprende Torino e 32 comuni circostanti;
 - Zona IT0119 (pianura), che comprende 268 comuni;
 - Zona IT0120 (collina), che comprende 646 comuni;
 2. i valori di concentrazione di NO2 in una delle quattro zone in cui è stato suddiviso il territorio piemontese ai fini della qualità dell'aria:
 - Zona IT0118 (agglomerato di Torino), che comprende Torino e 32 comuni circostanti.
- con D.G.R. n. 9-2916 del 26/02/2021, la Regione Piemonte, in accordo con le altre Regioni del Bacino Padano, ha approvato disposizioni straordinarie per la qualità dell'aria, dettagliate nell'allegato A alla medesima deliberazione, ad integrazione e potenziamento delle misure di limitazione delle emissioni di cui alla D.G.R. n. 14-1996 del 25 settembre 2020, volte ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree di superamento al fine di raggiungere i valori limite nei termini prescritti nel più breve tempo possibile;
- in particolare, le disposizioni straordinarie, individuate sulla base di specifiche valutazioni tecniche, con il supporto di ARPA Piemonte, si applicano ai settori agricoltura, riscaldamento civile e traffico ed estendono territorialmente e temporalmente le misure di limitazione delle emissioni, precedentemente adottate nei comuni dell'agglomerato di Torino (Zona di qualità dell'aria IT0118) e nei comuni con popolazione maggiore di 20.000 abitanti, anche a tutti gli altri comuni appartenenti alle zone di pianura e di collina, con opportune differenziazioni in caso di comuni con popolazione superiore o inferiore a 10.000 abitanti (individuazione utilizzando come riferimento le tabelle dell'Allegato I alla D.G.R. n. 24-903 del 30/12/2019);
- con la medesima deliberazione, la Regione Piemonte ha disposto di individuare la data del 1/03/2021, quale data di entrata in vigore delle disposizioni straordinarie inerenti le limitazioni relative al traffico veicolare, i divieti di abbruciamento di materiale vegetale e di qualsiasi combustione all'aperto, le limitazioni alla distribuzione di fertilizzanti ed allo spandimento di letami e materiali assimilati e le limitazioni riguardanti i combustibili ed i generatori di calore per il riscaldamento domestico (punti da 1.1 a 1.6 dell'allegato A alla citata D.G.R.);
- l'entrata in vigore del Sistema MOVE IN (MONitoraggio dei VEicoli INquinanti) per la gestione sul territorio comunale delle limitazioni strutturali della circolazione veicolare per motivi ambientali, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 5-1744 del 28/07/2020, cui il Comune di Chieri ha aderito con l'Ordinanza n. 120 del 16 luglio 2021, consente di aggiornare le disposizioni inerenti alle limitazioni alla circolazione veicolare, con particolare riferimento alla disciplina delle deroghe previste dalla D.G.R. n. 14-1996 del 25 settembre 2020, che devono essere circoscritte alle eccezioni indispensabili e ad eventuali ulteriori deroghe alle limitazioni, stabilite dai comuni anche in relazione a specifiche esigenze territoriali, con particolare attenzione ai veicoli utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale e per ragioni connesse alla tutela della salute;
- con D.G.R. n. 26-3694 del 6 agosto 2021, la Regione Piemonte ha aggiornato lo schema di ordinanza sindacale tipo, di cui alla D.G.R. n. 14-1996 del 25/09/2020, per l'applicazione delle misure strutturali e temporanee di limitazione delle emissioni da adottarsi a partire dalla stagione invernale 2021/2022, in continuità con quanto disposto in merito dalle disposizioni straordinarie di cui alla citata D.G.R. n. 9-2916 del 26/02/2021, anche al fine di consentire un'attuazione omogenea sul territorio regionale delle limitazioni strutturali e temporanee, previste dall'Accordo di Programma del Bacino Padano;

- presso la Città metropolitana di Torino in sede di Tavolo di Coordinamento tenutosi in data 21/07/2021 si è convenuto, in coerenza con quanto avvenuto negli anni precedenti e in relazione ai significativi superamenti dei valori limite di qualità dell'aria, di continuare ad adottare limitazioni più stringenti rispetto a quanto definito nell'Accordo Padano seguendo lo schema delle limitazioni approvato, con decreto della Consigliera delegata della Città metropolitana di Torino n. 138 del 01 settembre 2021 avente ad oggetto: *“Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel bacino padano (D.G.R. n. 22-5139 del 05/06/2017). Aggiornamento dello schema di ordinanza sindacale di limitazione delle emissioni da applicarsi sui comuni della Città metropolitana di Torino a partire dalla stagione invernale 2021/2022.”*;
- la Regione Piemonte con D.G.R. n. 23-7444 del 13/09/2023, avente ad oggetto *“Disposizioni in attuazione al Decreto-Legge n. 121 del 12 settembre 2023, recante: “Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale”*”, disponeva:
 1. di eliminare il punto 2.3. dell'Allegato A della D.G.R. n. 9-2916 del 26/02/2021, recante *“Introduzione di ulteriori limitazioni riguardanti la circolazione dei veicoli a motore. Anticipo al 2023 della limitazione alla circolazione per i veicoli euro 5 diesel, prevista dall'Accordo di bacino padano”*;
 2. di modificare lo Schema 1.2 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 26-3694 del 06/08/2021, recante *“Aggiornamento schema ordinanza sindacale tipo, di cui alla D.G.R. n. 14-1996 del 25/09/2020, per l'applicazione delle misure di limitazione delle emissioni a partire dalla stagione invernale 2021/2022, in continuità con quanto disposto dalla DGR 26.02.2021, n. 9-2916”*, eliminando, al punto 1.2 delle Limitazioni strutturali, le seguenti parole: *“dal 15 settembre 2023, il divieto sarà esteso ai veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a Euro 5”*.

Preso atto che:

- la Regione Piemonte con D.G.R. n. 1-156 del 12/09/2024 ha adottato la proposta di aggiornamento del Piano regionale di qualità dell'aria (PRQA) come richiesto dal D.L. n. 121 del 12/09/2023, recante *“Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale”*;
- l'Articolo 13 delle Norme di Attuazione (NdA) della proposta di aggiornamento del PRQA stabilisce che sono confermate le limitazioni alla circolazione veicolare, adottate in attuazione dell'Accordo di bacino padano, di cui alla D.G.R. n. 22-5139 del 5/06/2017, e dei successivi provvedimenti attuativi;
- l'Articolo 14 delle NdA della proposta di aggiornamento del PRQA prevede che i comuni interessati adottino *“Misure locali e ulteriori misure finalizzate al contenimento del numero di superamenti del valore limite giornaliero di PM10”* definite in accordo con la Città Metropolitana di Torino e con il supporto tecnico-scientifico di ARPA Piemonte;
- tutti i punti degli Articoli 13 (ad eccezione del punto 4 MOVE-IN) e 14 sono indicati quale *“prescrizione (P)”* del PRQA, pertanto, ai sensi dell'art. 8 delle Norme Tecniche di Attuazione, si intendono cogenti e immediatamente applicativi;
- ai sensi e per gli effetti del D.L. 121/2023, convertito con L. 155/2023, le misure di salvaguardia di cui all'art. 26 delle Norme di attuazione della suddetta proposta di *“Aggiornamento del Piano regionale di qualità dell'aria (PRQA)”*, comprese le disposizioni riportate agli articoli 13 e 14 aventi valore di prescrizione, hanno effetto dalla data di pubblicazione sul BURP della sopra richiamata D.G.R. n. 1-156 del 12/09/2024 e restano in vigore fino alla data di approvazione del Piano e comunque per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, in assenza di approvazione da parte del competente organo consiliare;

Considerato che presso la Città Metropolitana di Torino in sede di Tavolo di Coordinamento tenutosi in data 15 ottobre 2024 si è convenuto di affidare alla Città Metropolitana di Torino il ruolo di coordinamento per la predisposizione di una proposta di misura da sottoporre ai comuni interessati. La Città Metropolitana di Torino ha sviluppato con il supporto tecnico di Arpa Piemonte una proposta di misura che sostanzialmente prevede:

- la limitazione dei veicoli commerciali Euro 5 Diesel con le modalità attualmente in vigore da attivarsi con l'avvio dell'allerta di 1° Livello - colore *“ARANCIO”* delle limitazioni temporanee in luogo dell'allerta di 2° Livello - colore *“ROSSO”*;

- di anticipare, rispetto a quanto previsto dall'art. 14 delle norme di attuazione della proposta di aggiornamento del PRQA, l'adozione della misura a partire dal 1° gennaio 2025;
- di applicare la misura a tutti i comuni dell'agglomerato IT0118, a Carmagnola e a Poirino;
- di prevedere un incremento delle attività di controllo rispetto a quanto previsto dall'art. 13 delle norme di attuazione PRQA.

Tale proposta è stata presentata, per condivisione, a tutti i comuni interessati nel corso di un Tavolo di coordinamento tenutosi il 12/11/2024 e successivamente definita con decreto del Consigliere delegato della Città metropolitana di Torino n. 377 del 06/12/2024, avente ad oggetto "*Definizione della proposta di misure aggiuntive a livello locale finalizzate a contenere il numero di superamenti per anno civile del valore limite giornaliero di PM10 ai sensi dell'art. 14 delle norme di attuazione del Piano Regionale di Qualità dell'Aria adottato con D.G.R. n. 1-156 del 12 settembre 2024*";

Considerato inoltre che:

- il Comune di Chieri è tra i comuni interessati all'adozione dei provvedimenti contenuti nella proposta di cui al citato decreto del Consigliere delegato della Città Metropolitana di Torino n. 377 del 06/12/2024;
- il Comune di Chieri è tra i comuni interessati all'adozione dei provvedimenti contenuti nell'Allegato A alla citata D.G.R. n. 9-2916 del 26/02/2021;
- il Comune è chiamato ad attuare in particolare le misure di breve periodo, di cui ai punti da 1.1 a 1.6 dell'Allegato A, con immediata entrata in vigore dal 1 marzo 2021, come disposto dall'Ordinanza n. 36 del 12/03/2021, successivamente sostituita dall'Ordinanza n. 146 del 15/09/2023, nonché il potenziamento dei controlli di propria competenza di cui al punto 1.7 del medesimo Allegato A, anche attraverso la definizione di obiettivi di risultato;
 - l'art 7 comma 1 lettere a) e b) del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 285/1992 dispone che il Sindaco con apposita ordinanza possa limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per motivi di salute pubblica o accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico;
 - occorre incrementare le attività di controllo rispetto al numero minimo di controlli indicati all'art. 13, comma 7 delle norme di attuazione del nuovo PRQA, adottato con D.G.R. n. 1- 156 del 12/09/2024, in particolare nel periodo dal 1° gennaio fino al 15 aprile e dal 15 settembre fino al 31 dicembre di ogni anno.

Ritenuto che:

- sia opportuno applicare sul proprio territorio le misure aggiuntive a livello locale finalizzate a contenere il numero di superamenti per anno civile del valore limite giornaliero di PM10, ai sensi dell'art. 14 delle norme di attuazione del piano regionale di qualità dell'aria adottato con D.G.R. n. 1-156 del 12/09/2024, secondo le modalità presentate in sede di Tavolo di Coordinamento della qualità dell'aria e definite dalla Città Metropolitana di Torino con decreto del Consigliere delegato della Città Metropolitana di Torino n. 377 del 06/12/2024;
- in relazione alle motivate esigenze di salvaguardia della salute pubblica, di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale occorra adottare apposita ordinanza al fine di ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera;

Visti e richiamati:

- l'articolo 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. 267/2000 relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale;
- il D.L. n. 121 del 12/09/2023, recante "*Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria limitazioni della circolazione stradale*";
- il D.Lgs. 285/1992, recante "*Nuovo codice della strada*";
- la D.G.R. n. 26-3694 del 6/08/2021, recante "*Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano, di cui alla D.G.R. 5 giugno 2017, n. 22-5139. Aggiornamento schema ordinanza sindacale tipo, di cui alla D.G.R. 25*

settembre 2020, n. 14-1996, per l'applicazione delle misure di limitazione delle emissioni a partire dalla stagione invernale 2021/2022, in continuità con quanto disposto dalla D.G.R. 26 febbraio 2021, n. 9-2916", che riporta in allegato lo schema di ordinanza tipo;

- la D.G.R. n. 23-7444 del 13/09/2023, recante "Disposizioni in attuazione al Decreto-Legge n. 121 del 12 settembre 2023, recante "Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale";
- il Decreto della Consigliera Delegata della Città metropolitana di Torino n. 138 del 01 settembre 2021 avente ad oggetto: "Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel bacino padano (D.G.R. 05 giugno 2017, n. 22-5139). Aggiornamento dello schema di ordinanza sindacale di limitazione delle emissioni da applicarsi sui comuni della Città metropolitana di Torino a partire dalla stagione invernale 2021/2022.";
- il decreto del Consigliere delegato della Città Metropolitana di Torino n. 377 del 06/12/2024, avente ad oggetto "Definizione della proposta di misure aggiuntive a livello locale finalizzate a contenere il numero di superamenti per anno civile del valore limite giornaliero di PM10 ai sensi dell'art. 14 delle norme di attuazione del Piano Regionale di Qualità dell'Aria adottato con D.G.R. n. 1-156 del 12 settembre 2024"
- la D.G.C. n. 201 del 15/11/2017 con la quale il Comune di Chieri ha adottato gli impegni previsti dal "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", proposto dalla Regione Piemonte;
- la D.G.C. n. 168 del 30/09/2020 con la quale il comune di Chieri ha dato indicazioni per l'attuazione delle misure strutturali e temporanee;
- il vigente Statuto comunale;
- la precedente Ordinanza Sindacale n. 146 del 15/09/2023;

ORDINA

Di adottare le seguenti misure finalizzate alla riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera, a partire dal 1 gennaio 2025:

1. Limitazioni strutturali

Sono attive le seguenti misure stabili di limitazione delle emissioni:

- 1.1 divieto di circolazione dalle ore 0.00 alle 24.00 tutti i giorni (festivi compresi) di **tutti i veicoli adibiti al trasporto di persone** (categoria M1, M2, M3) e di **tutti i veicoli adibiti al trasporto merci** (categoria N1, N2, N3) con omologazione **inferiore o uguale all'EURO 2**, per i veicoli alimentati a **benzina** e per i veicoli dotati di motore **diesel**, e con omologazione **inferiore o uguale a EURO 1**, per i veicoli alimentati a **GPL e metano**;
- 1.2 divieto di circolazione veicolare dalle ore 8.00 alle 19.00 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo, dei veicoli dotati di motore **diesel adibiti al trasporto di persone** (categoria M1, M2, M3) e **adibiti al trasporto merci** (categoria N1, N2, N3) con omologazione **uguale a Euro 3 ed Euro 4**;
- 1.3 divieto di circolazione veicolare dalle ore 0.00 alle 24.00 di tutti i giorni (festivi compresi) dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo di tutti i **ciclomotori e i motocicli** adibiti al trasporto di persone o merci (categoria L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7) con omologazione **inferiore o uguale all'Euro 1**;
- 1.4 divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso.

Ulteriori misure non legate alla circolazione veicolare:

- 1.5 obbligo di utilizzare nei generatori di calore a pellets di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellets che siano realizzati con materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, di sughero vergine, granulati e cascami di legno vergine, non contaminati da inquinanti e sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, nonché l'obbligo di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

1.6 divieto di abbruciamento di materiale vegetale, di cui all'art. 10, comma 2 della L.R. 15/2018, su tutto il territorio regionale, dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 182, comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006, ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità. Relativamente alla combustione delle paglie e delle stoppie del riso, il divieto di abbruciamento rimane valido a partire dal 1 settembre di ogni anno, su tutto il territorio regionale, fatte salve le aree risicole con suoli asfittici, in cui l'interramento delle paglie del riso non è agronomicamente possibile a causa della loro insufficiente degradazione, e per i soli casi in cui l'allontanamento dei residui colturali non risulti possibile.

2. Limitazioni temporanee

Al raggiungimento delle soglie stabilite in relazione al *“Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”* e in conformità alle D.G.R. n. 42-5805 del 20/10/2017 e s.m.i. e n 9-2916 del 26/02/2021, sono adottate le seguenti misure temporanee, aggiuntive rispetto alle limitazioni di cui al precedente punto 1 e valide tutti i giorni della settimana, festivi compresi, dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo:

2.1 **Allerta di 1° Livello** - colore **“ARANCIO”** del protocollo operativo della Regione (semaforo anti-smog), in conformità con quanto disposto in merito dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della l.r. 43/2000, da ultimo con la D.G.R. n. 26-3694 del 06/08/2021.

2.1.1 divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:00 alle 19:00 di tutti i giorni (festivi compresi), dei **veicoli adibiti al trasporto di persone** (categoria M1, M2, M3) e dei veicoli adibiti al trasporto **merci** (categorie N1, N2, N3) dotati di motore **diesel** con omologazione uguale a **Euro 3, Euro 4 ed Euro 5**;

Ulteriori misure non legate alla circolazione veicolare:

2.1.2 divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emmissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la **classe 5 stelle** in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;

2.1.3 divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 182, comma 6 bis, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità;

2.1.4 introduzione del limite a 18°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici pubblici fatta eccezione per le strutture sanitarie, nelle abitazioni, negli spazi ed esercizi commerciali e nei pubblici esercizi. Negli spazi ed esercizi commerciali, nei pubblici esercizi e negli edifici con accesso al pubblico è obbligatorio tenere le porte che comunicano con l'esterno chiuse a meno che non siano installati dispositivi per l'isolamento termico degli ambienti alternativi alle porte di accesso o quando le porte non si affacciano direttamente verso l'esterno;

2.1.5 divieto di spandimento dei liquami zootecnici, dei letami e dei materiali ad essi assimilati, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera r) del regolamento regionale 10/R/2007, e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono assimilati ai liquami zootecnici, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera s) del regolamento 10/R/2007, i digestati tal quali e le frazioni chiarificate dei digestati. Sono, tuttavia, ammesse in deroga le seguenti tecniche di spandimento:

- distribuzioni svolte con interrimento immediato, contestuale alla distribuzione;
- iniezione profonda (solchi chiusi);
- sulle sole superfici inerbite (prati avvicendati e permanenti) spandimento a bande, applicando una delle seguenti tecniche:
 - spandimento a raso in strisce;
 - spandimento con scarificazione.

- 2.1.6 divieto di distribuzione di fertilizzanti, ammendanti e correttivi contenenti azoto di cui al D.Lgs. 75/2010; sono fatte salve le distribuzioni svolte con interrimento immediato e contestuale alla distribuzione;
- 2.1.7 potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami.
- 2.2 **Allerta di 2° livello** – colore “**ROSSO**” del protocollo operativo della Regione (semaforo anti-smog), in conformità con quanto disposto in merito dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della l.r. 43/2000, da ultimo con la D.G.R. n. 26-3694 del 06/08/2021.
- 2.2.1 Non sono previste limitazioni aggiuntive rispetto a quelle definite per il 1° livello di allerta – colore “**ARANCIONE**”

L'attivazione delle soglie di allerta e delle conseguenti misure temporanee di limitazione delle emissioni è operativa dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo.

Le misure di limitazione della circolazione veicolare sono per semplicità riassunte nella tabella riportata in coda alla presente ordinanza.

3. **Veicoli esentati dalle limitazioni strutturali alla circolazione veicolare di cui ai punti 1.1 e 1.3:**
- 3.1 veicoli diretti presso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la **revisione** o la **trasformazione gpl/metano** o la **rottamazione** del veicolo purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua l'intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell'appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l'avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell'azienda interessata (accompagnati da idonea documentazione);
4. **Veicoli esentati dalle limitazioni strutturali alla circolazione veicolare di cui a punti 1.2**
- 4.1 veicoli diretti verso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la **revisione** o la **trasformazione gpl/metano** o la **rottamazione** del veicolo purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua l'intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell'appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l'avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell'azienda interessata (accompagnati da idonea documentazione);
- 4.2 veicoli delle **Forze Armate**, degli **Organi di Polizia**, dei **Vigili del Fuoco**, dei **Servizi di Soccorso**, in servizio di **Protezione Civile** e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla **rimozione forzata di veicoli**, veicoli destinati a **interventi su mezzi o rete trasporto pubblico**, veicoli destinati alla **raccolta rifiuti e nettezza urbana**, veicoli adibiti ai servizi pubblici di **cattura animali vaganti e raccolta spoglie** animali;
- 4.3 veicoli della categoria M1, M2, M3 adibiti a **servizi di trasporto pubblico** purché dotati di dispositivi per l'abbattimento del particolato;
- 4.4 veicoli utilizzati per il **trasporto di portatori di handicap** e di soggetti affetti da **gravi patologie** debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dagli uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività lavorativa, di terapia ecc. (accompagnati da idonea documentazione);
- 4.5 veicoli utilizzati per il trasporto di **persone sottoposte a terapie, interventi od esami** o **dimesse da Ospedali e Case di cura** in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione o foglio dimissione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami

o che deve essere dimessa è necessario esibire adeguata documentazione o autodichiarazione nel quale il conducente dichiara anche il percorso e l'orario (accompagnati da idonea documentazione);

4.6 veicoli delle **aziende** e degli **enti di servizio pubblico in pronto intervento** dei quali sia dimostrata la funzione e la destinazione ad interventi tecnico-operativi indilazionabili, (accompagnati da idonea documentazione);

5. **Veicoli esentati dalle limitazioni temporanee alla circolazione veicolare di cui al punto 2**

5.1 veicoli diretti verso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la revisione dei veicoli o la **trasformazione gpl/metano** o la **rottamazione** del veicolo purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua l'intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell'appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l'avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell'azienda interessata (accompagnati da idonea documentazione);

5.2 veicoli delle **Forze Armate**, degli **Organi di Polizia**, dei **Vigili del Fuoco**, dei **Servizi di Soccorso**, in servizio di **Protezione Civile** e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla **rimozione forzata di veicoli**, veicoli destinati a **interventi su mezzi o rete trasporto pubblico**, veicoli destinati alla **raccolta rifiuti e nettezza urbana**, veicoli adibiti ai servizi pubblici di **cattura animali vaganti e raccolta spoglie animali**;

5.3 **veicoli della categoria M1, M2, M3 adibiti a servizi di trasporto pubblico** purché dotati di dispositivi per l'abbattimento del particolato;

5.4 veicoli utilizzati per il **trasporto di portatori di handicap** e di soggetti affetti da **gravi patologie** debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dagli uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività lavorativa, di terapia ecc. (accompagnati da idonea documentazione);

5.5 veicoli utilizzati per il trasporto di **persone sottoposte a terapie, interventi od esami o dimesse da Ospedali e Case di cura** in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione o foglio dimissione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami o che deve essere dimessa è necessario esibire adeguata documentazione o autodichiarazione nel quale il conducente dichiara anche il percorso e l'orario (accompagnati da idonea documentazione);

5.6 veicoli delle **aziende e degli enti di servizio pubblico** in pronto intervento dei quali sia dimostrata la funzione e la destinazione ad interventi tecnico-operativi indilazionabili, (accompagnati da idonea documentazione);

5.7 **macchine operatrici, macchine agricole, mezzi d'opera**;

5.8 veicoli delle **Associazioni o Società sportive** appartenenti a Federazioni affiliate al CONI o altre Federazioni riconosciute ufficialmente, o veicoli privati utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del Presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato. Veicoli utilizzati da arbitri o direttori di gara o cronometristi con dichiarazione del Presidente della rispettiva Federazione indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato Questa deroga ha validità soltanto nelle giornate di sabato e festivi durante le quali è attivo un livello di criticità (accompagnati da idonea documentazione);

5.9 veicoli utilizzati da **operatori assistenziali in servizio** con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiara che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia (accompagnati da idonea documentazione);

5.10 veicoli utilizzati da **medici e veterinari** in visita domiciliare e/o ambulatoriale con medico a bordo e con tessera dell'Ordine professionale; veicoli utilizzati da medici e operatori sanitari in turno di reperibilità nell'orario del blocco; veicoli utilizzati da **infermieri e ostetriche** in visita domiciliare e/o ambulatoriale, con il titolare a bordo e con dichiarazione dei rispettivi Collegi Professionali attestante la libera professione (accompagnati da idonea documentazione);

- 5.11 veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a **cerimonie funebri** o a **cerimonie religiose o civili** non ordinarie, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti ovvero autodichiarazione con data e luogo della cerimonia) (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.12 veicoli al servizio di **testate televisive** e per **riprese cinematografiche** con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc., veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa periodica, veicoli utilizzati da **operatori radiofonici** o da **giornalisti** iscritti all'Ordine in possesso di dichiarazione rilasciata dalla testata per cui lavorano da cui risulti che sono in servizio negli orari del blocco (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.13 veicoli o mezzi d'opera che effettuano **traslochi** o per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti. Nel caso di traslochi effettuati con mezzi privati sarà necessario esibire autodichiarazione nella quale il conducente dichiara luogo e orario dell'attività (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.14 veicoli di **imprese che eseguono lavori pubblici** per conto del comune o altre amministrazioni pubbliche o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano o che eseguono interventi programmati e non differibili, con autorizzazione della regia cantieri e/o bolle di manomissione per interventi su sottoservizi (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.15 veicoli utilizzati nell'organizzazione di **manifestazioni** per le quali sono state precedentemente rilasciati atti concessori di **occupazione suolo pubblico**, forniti di apposita documentazione rilasciata dai Servizi competenti (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.16 veicoli di **turnisti** e di operatori in servizio di **reperibilità** (muniti di certificazione del datore di lavoro) e di **artigiani della manutenzione** e **dell'assistenza** con relativo certificato della C.C.I.A.A. per interventi tecnico-operativi urgenti e indilazionabili (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.17 veicoli per il **trasporto di pasti** per il rifornimento di mense scolastiche, ospedaliere, case di riposo per anziani o strutture sanitarie assistenziali o singole comunità (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.18 veicoli di **residenti in altre regioni italiane** o all'**estero** muniti di **prenotazione** o della ricevuta **alberghiera**, limitatamente al percorso tra l'albergo e i confini della città, per l'arrivo e la partenza (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.19 veicoli di incaricati dei servizi di **pompe funebri** e trasporti funebri (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.20 veicoli utilizzati per il **rifornimento di medicinali** (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.21 veicoli utilizzati dall'**Autorità Giudiziaria**, dagli **Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria** in servizio e con tesserino di riconoscimento (accompagnati da idonea documentazione); veicoli ad uso degli **uffici diplomatici** con targa CD o CC (Corpo Consolare) oppure con idonea documentazione comprovante l'appartenenza e l'attività (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.22 veicoli che devono essere **imbarcati come veicoli al seguito per trasferimenti marittimi e ferroviari**, come risultante dai documenti di viaggio (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.23 veicoli al servizio delle **manifestazioni regolarmente autorizzate** e veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei **mercati** o delle **fiere** autorizzate dall'Amministrazione Comunale;
- 5.24 veicoli utilizzati da lavoratori la cui **abitazione** e/o **luoghi di lavoro** non sono serviti, negli orari di lavoro, dai mezzi pubblici nel raggio di **1000 m**; la condizione deve essere giustificata da una lettera del datore di lavoro che attesti le generalità del guidatore, il numero di targa del mezzo, il luogo di lavoro e l'orario di lavoro (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.25 veicoli con almeno 3 persone a bordo se omologate a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologate a 2/3 posti (**car-pooling**);

L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell'esonero.

INVITA

Tutta la popolazione al minor uso possibile dell'automobile per la mobilità urbana, privilegiando l'uso del mezzo pubblico e di altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale;

A gestire gli impianti di riscaldamento degli edifici adibiti a civile abitazione in modo che la temperatura degli ambienti non superi i 20 °C, così come previsto dalla normativa vigente (D.P.R. 412/93 e D.P.R. 551/99) e a gestire gli impianti di riscaldamento degli altri edifici in modo da limitare al minimo indispensabile gli orari di accensione e la temperatura degli ambienti.

COMUNICA

Che le misure temporanee sono attive il giorno successivo a quello di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì) e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo (martedì-mercoledì, giovedì-venerdì e sabato-domenica-lunedì).

L'indicazione del livello di allerta (colore del livello) è comunicata sui seguenti siti internet:

- sul sito di ARPA Piemonte <http://www.arpa.piemonte.gov.it/>
- sulla home page del sito internet della Regione Piemonte <http://www.regione.piemonte.it>.

Le limitazioni riguardanti la circolazione veicolare sono automaticamente sospese nelle giornate in cui è indetto uno sciopero del Trasporto Pubblico Locale e i giorni 25, 26 dicembre e 1 gennaio durante i quali il servizio di TPL è ridotto e non sufficiente a garantire la mobilità.

Il territorio interessato dalle **limitazioni alla circolazione veicolare** è limitato al **CENTRO ABITATO** del comune, così come definito dall'art. 3 comma 1 punto 8) del D.Lgs. 285/1992, fatta eccezione per le frazioni e/o nuclei abitati non servite da Trasporto Pubblico Locale e per le seguenti strade:

- | | |
|---|---|
| - Corso Torino | - Via Secondo Caselle |
| - Corso Bruno Buozzi | - Via Egidio Olia |
| - Via Fratelli Giordano fino al parcheggio della Biblioteca | - Via Giovanni Vasino |
| - Viale Fiume fino al parcheggio ex Fi.Di.Vi. | - Via Fratelli Gambino |
| - Strada Andezeno | - Via Giuseppe Elia |
| - Strada San Silvestro fino allo Stadio De Paoli | - Via dell'Industria |
| - Strada Buttigliera fino Piazzale Jan Palach | - Viale Cappuccini fino a Via degli Olmi |
| - Strada Padana Inferiore | - Via Biscaretti fino a Via Rivalba |
| - Via Gozzano | - Via Rivalba |
| - Strada Riva | - Via del Vallo |
| - Piazza Europa | - Via degli Olmi |
| - Via Bernardo Vittone | - Via Sisto IV |
| - Via Quintino Sella | - Via Roma fino a Piazza Don Bosco |
| - Via I Maggio | - Fraz. Pessione - Via Martini e Rossi |
| - Via Campo Archero | - Fraz. Pessione - Via San Domenico Savio |
| - Strada Fontaneto | - Fraz. Pessione - Via Poirino |

La planimetria delle aree soggette a limitazioni è allegata alla presente ordinanza (Allegato A) e disponibile per consultazione sul sito internet del comune.

DISPONE

che la presente ordinanza revoca e sostituisce l'Ordinanza sindacale n. 146 del 15/09/2023.

AVVERTE

Che:

- il Sindaco potrà assumere, qualora ritenga che sussistano situazioni di rischio effettivo, provvedimenti contingibili e urgenti che consentano di attivare o modificare, a prescindere dai criteri sopra definiti, le misure corrispondenti ai diversi livelli di allerta;
- in caso di inottemperanza al dispositivo del presente atto, i trasgressori saranno sanzionati a termini di legge, ovvero:
 - ai sensi dell'art. 6 o 7 del Codice della Strada, relativamente ai provvedimenti adottati in materia di circolazione stradale;
 - ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. relativamente agli altri provvedimenti;
- ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990 contro la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al TAR Piemonte, nel termine di 60 giorni dalla notifica della stessa o, in alternativa, entro 120 giorni mediante Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si ricorda che le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sono punite ai sensi del Codice Penale.

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE LIMITAZIONI

LIMITAZIONI STRUTTURALI VALIDE TUTTO L'ANNO		
	Diesel Euro 0, 1 e 2 Benzina Euro 0, 1 e 2 GPL e Metano Euro 0 e 1	Tutti i giorni dalle 0 alle 24 ⁽ⁱ⁾
LIMITAZIONI STRUTTURALI VALIDE DAL 15/9 al 15/4		
	Diesel Euro 3 e 4	Nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19 ⁽ⁱⁱ⁾
	Euro 0 e 1	Tutti i giorni dalle 0 alle 24 ⁽ⁱⁱⁱ⁾
	Obbligo di utilizzare pellets certificato A1 ^(iv)	
	Divieto di abbruciamento di materiale vegetale ^(v)	
LIMITAZIONI TEMPORANEE VALIDE DAL 15/9 al 15/4 – LIVELLO ARANCIO		
LIMITAZIONI TEMPORANEE VALIDE DAL 15/9 al 15/4 – LIVELLO ROSSO		
	Diesel Euro 3, 4 e 5	Tutti giorni, sabato e festivi compresi, con semaforo arancione acceso dalle 8 alle 19 ^(vi)
	Divieto di utilizzo di stufe e caminetti a legna che non sono in grado di rispettare i valori emissivi previsti per la classe 5 stelle ^(vii)	
	Divieto assoluto di combustioni all'aperto ^(viii)	
	Introduzione del limite a 18°C per le temperature negli edifici ^(ix)	
	Divieto di spandimento dei liquami zootecnici, dei letami e dei materiali ad essi assimilati ^(x)	
	Divieto di distribuzione di fertilizzanti , ammendanti e correttivi contenenti azoto ^(xi)	

CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI

Categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente.

Categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.

Categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t.

Categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t.

Categoria L1: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h.

Categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h.

Categoria L3: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h.

Categoria L4: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h (motocicli con carrozzetta laterale).

Categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h.

Categoria L6: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione e' inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie.

Categoria L7: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore e' inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie.

LE DIRETTIVE ANTI-INQUINAMENTO

Autoveicoli

Categoria Euro	Direttiva di riferimento
Euro 1	91/441/CEE - 91/542/CEE punto 6.2.1.A - 93/59/CEE
Euro 2	91/542/CEE punto 6.2.1.B - 94/12/CE - 96/1/CE - 96/44/CE - 96/69/CE - 98/77/CE
Euro 3	98/69/CE - 98/77/CE rif 98/69/CE A - 1999/96/CE A - 1999/102/CE rif. 98/69/CE - 2001/1/CE rif 98/69/CE - 2001/27/CE A - 2001/100/CE A - 2002/80/CE A - 2003/76/CE A
Euro 4	98/69/CE B - 98/77/CE rif. 98/69/CE B - 1999/96/CE B - 1999/102/CE rif. 98/69/CE B - 2001/1/CE rif. 98/69 CE B - 2001/27/CE B - 2001/100/CE B - 2002/80/CE B - 2003/76/CE B -2005/55/CE B1 - 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1
Euro 5	2005/55/CE B2 - 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2 - 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2 (ecol. migliorato) oppure Riga C - 1999/96/CE fase III oppure Riga B2 o C - 2001/27/CE Rif. 1999/96 Riga B2 oppure Riga C - 2005/78/CE Rif 2005/55 CE Riga B2 oppure riga C 2006/81 CE rif. 2005/55 CE riga B2 2006/81 CE rif. 2005/55 CE riga C (ecol. migliorato) · 715/2007*692/2008 (Euro 5 A) · 715/2007*692/2008 (Euro 5 B) · 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 · 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 (ecol. migliorato) · 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 (con disp. anti-part)
Euro 6	715/2007*692/2008 (Euro 6 A) 715/2007*692/2008 (Euro 6 B)

Veicoli adibiti al trasporto merci con massa complessiva a pieno carico (m.c.p.c.) non superiore a 3,5 tonnellate

Categoria Euro	Direttiva di riferimento
Euro 1	91/441/CEE - 91/542/CEE punto 6.2.1.A - 93/59/CEE
Euro 2	91/542/CEE punto 6.2.1.B - 94/12/CE - 96/1/CE - 96/44/CE - 96/69/CE - 98/77/CE
Euro 3	98/69/CE - 98/77/CE rif 98/69/CE A - 1999/96/CE A - 1999/102/CE rif. 98/69/CE - 2001/1/CE rif 98/69/CE - 2001/27/CE A - 2001/100/CE A - 2002/80/CE A - 2003/76/CE A
Euro 4	98/69/CE B - 98/77/CE rif. 98/69/CE B - 1999/96/CE B - 1999/102/CE rif. 98/69/CE B - 2001/1/CE rif. 98/69 CE B - 2001/27/CE B - 2001/100/CE B - 2002/80/CE B - 2003/76/CE B - 2005/55/CE B1 - 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1
Euro 5	2005/55/CE B2 - 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2 - 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2 (ecol. migliorato) oppure Riga C - 1999/96/CE fase III oppure Riga B2 o C - 2001/27/CE Rif. 1999/96 Riga B2 oppure Riga C - 2005/78/CE Rif 2005/55 CE Riga B2 oppure riga C · 2006/81 CE rif. 2005/55 CE riga B2 · 2006/81 CE rif. 2005/55 CE riga C (ecol. migliorato) · 715/2007*692/2008 (Euro 5 A) · 715/2007*692/2008 (Euro 5 B) · 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 · 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 (ecol. migliorato) · 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 (con disp. anti-part)
Euro 6	715/2007*692/2008 (Euro 6 A) 715/2007*692/2008 (Euro 6 B)

Veicoli commerciali con massa complessiva a pieno carico (m.c.p.c.) superiore a 3,5 tonnellate

Categoria Euro	Direttiva di riferimento
Euro 1	91/542/CEE
Euro 2	96/01/CE
Euro 3	1999/96/CE
Euro 4	98/69/CE B 1999/96/CE B
Euro 5	1999/96/CE
Euro 6	Regolamento CE 595/2009

Motocicli e Ciclomotori

Categoria Euro	Direttiva di riferimento
Euro 1	97/24 CE cap. 5
Euro 2	97/24 CE cap. 5 fase II 2002/51/CE fase A 2006/27/CE fase A 97/24 CE rif. 2003/77 CE fase A 2003/77 CE rif. 2002/51 CE fase A 2006/120/CE fase A 2006/72/CE fase A 2009/108/CE fase A
Euro 3	97/24 CE cap. 5 fase III 97/24 CE rif. 2003/77/CE fase B 2003/77/CE rif. 2002/51/CE fase B 2006/120/CE fase B 2006/27/CE fase B 2006/72/CE fase B 2006/72/CE fase C 2009/108/CE fase B

Per verificare in modo rapido la classe ambientale (categoria Euro) del proprio veicolo è possibile consultare il **Portale dell'Automobilista** (<https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/verifica-classe-ambientale-veicolo>), il sito di servizi di e-government del Dipartimento Trasporti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il Sindaco

SICCHIERO ALESSANDRO / InfoCamere
S.C.p.A.

ⁱ divieto di circolazione tutti i giorni (festivi compresi) dalle ore 0.00 alle 24.00 di tutti i veicoli adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) e di tutti i veicoli adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione inferiore o uguale all'Euro 2 per i veicoli alimentati a benzina e per i veicoli dotati di motore diesel, e con omologazione inferiore o uguale a Euro 1, per i veicoli alimentati a GPL e metano;

ⁱⁱ divieto di circolazione veicolare dalle ore 8.00 alle 19.00 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo, dei veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a Euro 3 ed Euro 4;

ⁱⁱⁱ divieto di circolazione veicolare dalle ore 0.00 alle 24.00 di tutti i giorni (festivi compresi), dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo di tutti i ciclomotori e i motocicli adibiti al trasporto di persone o merci (categoria L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7) con omologazione inferiore o uguale a Euro 1;

^{iv} obbligo di utilizzare nei generatori di calore a pellets di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellets che siano realizzati con materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, di sughero vergine, granulati e cascami di legno vergine, non contaminati da inquinanti e sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, nonché l'obbligo di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

^v divieto di abbruciamento di materiale vegetale, di cui all'art. 10, comma 2 della l.r. 15/2018, su tutto il territorio regionale, dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità. Relativamente alla combustione delle paglie e delle stoppie del riso, il divieto di abbruciamento rimane valido a partire dal 1° settembre di ogni anno, su tutto il territorio regionale, fatte salve le aree risicole con suoli asfittici, in cui l'interramento delle paglie del riso non è agronomicamente possibile a causa della loro insufficiente degradazione, e per i soli casi in cui l'allontanamento dei residui colturali non risulti possibile;

^{vi} divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:00 alle 19:00 del sabato e dei giorni festivi, dei veicoli adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) e dei veicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 3 ed Euro 4; divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:00 alle 19:00 di tutti i giorni (festivi compresi), dei veicoli adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) e dei veicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 5;

vii divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

viii divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità;

ix introduzione del limite a 18°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, negli spazi ed esercizi commerciali, nei pubblici esercizi e negli edifici pubblici fatta eccezione per le strutture sanitarie. Negli esercizi commerciali, nei pubblici esercizi e negli edifici con accesso al pubblico è obbligatorio tenere le porte che comunicano con l'esterno chiuse a meno che non siano installati dispositivi per l'isolamento termico degli ambienti alternativi alle porte di accesso o quando le porte non si affacciano direttamente verso l'esterno;

x divieto di spandimento dei liquami zootecnici, dei letami e dei materiali ad essi assimilati, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera r) del regolamento regionale 10/R/2007, e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono assimilati ai liquami zootecnici, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera s) del regolamento 10/R/2007, i digestati tal quali e le frazioni chiarificate dei digestati. Sono, tuttavia, ammesse in deroga le seguenti tecniche di spandimento: distribuzioni svolte con interrimento immediato, contestuale alla distribuzione e iniezione profonda (solchi chiusi). Sulle sole superfici inerbite (prati avvicendati e permanenti) spandimento a bande, applicando una delle seguenti tecniche: spandimento a raso in strisce e spandimento con scarificazione;

xi divieto di distribuzione di fertilizzanti, ammendanti e correttivi contenenti azoto di cui al D.Lgs 75/2010; sono fatte salve le distribuzioni svolte con interrimento immediato e contestuale alla distribuzione;